N. ....83..... Reg. Del.

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta n. 67 del 25.06.2010

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il controllo analogo sulle Società Partecipate.

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di Luglio con inizio alle ore 17.00 convocato ai sensi dell'art. 39 del T.U. n 267 del 18/08/2000, ed invitato come da avvisi scritti in data 21.07.2010, si è riunito in seduta straordinaria di prima convocazione sotto la presidenza del G. Giuseppe Giordano il Consiglio Provinciale, composto dai Sigg.ri:

N.	COGNOME E NOME	Presenza SI/NO	N.	COGNOME E NOME	Presenza SI/NO
1	ALVARO Dott. Carmine	SI	16	MAIO Avv. Luca	NO
2	ARGIRO' Sig. Vincenzo Maria	NO	17	MANTI On.le Leone	NO
3	BARONE Dott. Giovanni	SI	18	MALASPINA Rag. Rodolfo	SI
4	BIASI Avv. Rocco	NO	19	MAZZAFERRO Sig. Giuseppe	SI
5	CANANZI Dott Francesco M. S.	NO	20	MINNITI Sig. Omar	SI
6	CANNATA' Dott. Alessandro	NO	21	NUCERA Geom. Giovanni	SI
7	CARNOVALE Geom. Francesco	NO	22	PORCINO Dott. Bruno	NO
8	CRUCITTI Geom. Demetrio	SI	23	RAO Sig. Gaetano	NO
9	D'AGOSTINO Sig. Francesco	SI	24	RITORTO Dott. Riccardo	NO
10	ERACLINI Sig. Giuseppe Carmelo	NO	25	ROMEO Dott. Antonino	SI
11	EROI Sig. Antonio	NO	26	RUSSO P.A. Bernardo	NO
12	FEDELE Dott. Domenico	SI	27	SERGI Dott. Vincenzo	NO
13	FROSINA Rag. Gregorio	SI	28	TRIPODI Dott.ssa Annunziata	SI
14	GIORDANO Geom. Giuseppe	SI	29	VALENTI Sig. Felice	SI
15	GIUGNO Dott. Luigi	SI	30	VERDUCI Sig. Giovanni	SI
	Assegnati n° 30 + 1 In carica n° 30 + 1			Presenti n° 16 + 1 Assenti n° 14	

E' presente il Presidente della Provincia Avv. Giuseppe Morabito

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elisabetta Madaffari;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla presente deliberazione:

- i Responsabili dei Settori interessati per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio per quanto concerne la regolarità contabile,

hanno espresso parere .....//.....;

Regolamento per la disciplina del controllo analogo delle società a totale partecipazione pubblica, del controllo di gestione sulle società a totale partecipazione pubblica e delle società che gestiscono servizi pubblici di interesse generale

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1
Ambito di applicazione e modalità di controllo

1. Il presente Regolamento disciplina il controllo analogo applicato alle società a capitale interamente pubblico. Le società a capitale interamente pubblico che gestiscono e/o realizzano servizi di interesse generale a favore degli enti stessi, sono sottoposte da parte dell'Ente Provincia e degli altri Enti pubblici eventualmente titolari del capitale ad un controllo analogo a quello che l'Ente o gli Enti pubblici espletano sui propri servizi. Tale forma di controllo viene attivata al fine di creare la necessaria identificazione tra l'Ente Provincia e l'organismo partecipato.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il controllo sulle società a totale partecipazione pubblica le cui quote appartengono all'Ente Provincia e ad altri Enti pubblici, che si effettua congiuntamente, secondo il criterio della maggioranza.
3. Il controllo analogo sulle società partecipate esclusivamente dall'Ente Provincia o nelle quali la proprietà delle quote sociali sia ripartita tra la Provincia ed altri Enti Pubblici, si estrinseca nelle forme della direzione, coordinamento, supervisione degli atti di gestione del soggetto controllato; nella vigilanza sulla gestione ordinaria e nell'esame preventivo e vincolante degli atti di straordinaria amministrazione adottati dagli organi societari; nel controllo sugli indirizzi strategici e operativi della società; nell'elaborazione di direttive di politica aziendale nell'indicazione e nomina dei dirigenti..
4. Ai fini del controllo analogo la Provincia, socio unico nel caso di affidamento *in house*, quale Ente gerarchicamente sovraordinato rispetto alla società stessa, procede all'acquisizione di informazioni di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile nonché a verifiche effettuate anche presso le sedi della società partecipata.

Art. 2
Ufficio per il controllo analogo

1. Al fine di operare il raccordo tra la Provincia e gli organi societari, è istituito, con deliberazione della Giunta Provinciale, un Ufficio per il controllo analogo, collocato nell'ambito del Settore cui viene assegnata la competenza in ordine alle società partecipate.

2. L'Ufficio per il controllo analogo:

- cura i rapporti con le singole società a capitale pubblico partecipate dall'Ente Provincia, verifica e sollecita l'invio della documentazione, vigila sulla osservanza da parte delle suddette società delle norme vigenti in materia societaria;
- ha compiti di supervisione sulla programmazione economica – finanziaria delle società partecipate per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente Provincia.
- svolge compiti di sviluppo e controllo dei servizi affidati alle società partecipate e di monitoraggio dell'attuazione dei contratti.
- assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate dal Consiglio Provinciale, elaborando le informazioni trasmesse dalle società partecipate e predisponendo periodici resoconti di analisi sull'andamento delle società;
- ha diretto rapporto con il collegio dei revisori interni ai fini delle comunicazioni semestrali o comunque del riscontro alle richieste di controllo di gestione della Corte dei Conti.
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, i regolamenti, i contratti di servizio e i resoconti inerenti le società partecipate dalla Provincia.

Art. 3
Il diritto di iniziativa

1. La Provincia, per il tramite del rappresentante legale, può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società partecipata.
2. La Provincia, per il tramite del rappresentante legale, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto della società, facendone espressa e formale richiesta al Presidente della società partecipata.

TITOLO II
CONTROLLO STRUTTURALE

Art. 4
Il potere di programmazione

1. La Provincia concorre alla definizione della programmazione strategica della Società partecipata indicando, a tal fine, gli obiettivi e i risultati che si intendono perseguire, sia nel lungo che nel breve periodo.
2. Il documento di programmazione strategica è predisposto dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico della società sulla base delle indicazioni pervenute dall'Ente e viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio provinciale.
3. Il programma viene deliberato entro il 15 novembre dell'anno antecedente

all'esercizio finanziario di riferimento, con fissazione di obiettivi, correttivi e indicazione delle criticità da eliminare, esplicitando i provvedimenti idonei e adeguati tesi al rendimento , produttività e economicità della gestione.

Art. 5
La competenza del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale esprime le proprie funzioni di indirizzo programmatico attraverso l'adozione di specifiche deliberazioni, ivi compresa la deliberazione di approvazione del documento di programmazione strategica di cui all'art. 5, cui dovrà attenersi la Società partecipata.
2. Il programma annuale di *budget* e pluriennale della Società partecipata è redatto dal Consiglio d'Amministrazione della stessa entro il 15 novembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società partecipata provvede a trasmettere il programma annuale di *budget* e pluriennale della Società alla Provincia entro il 20 novembre di ciascun anno per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione della Provincia.
4. Il Consiglio Provinciale si riunisce entro il 10 dicembre per formulare eventuali indirizzi in merito ed approvare il programma annuale di *budget* e pluriennale della Società partecipata
5. Gli indirizzi sono comunicati dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società partecipata entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del Consiglio Provinciale.
1. Il bilancio di esercizio della Società partecipata è allegato al rendiconto della gestione della Provincia per la sua approvazione, al fine di consentire al Consiglio Provinciale un esame contestuale.
2. Il Consiglio provinciale nomina due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione della società in house, ferma la competenza del Presidente della Provincia alla designazione del terzo componente o dell'Amministratore unico.

Art. 6
Il potere di indirizzo

La Provincia ha il potere di indirizzare, tramite atti di Giunta in corso di esercizio in osservanza al programma deliberato dal Consiglio provinciale, l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti al Consiglio di Amministrazione che ha il compito di recepirli e se necessario tradurli in prescrizioni e direttive ai fini dalla loro efficacia.

Art. 7
La competenza della Giunta

PROVINCIA di REGGIO C.

Su richiesta del Presidente della Provincia o dell'assessore competente, la Giunta interviene con propria deliberazione, in ausilio o a supporto, nelle materie individuate nel presente Regolamento, per quanto non espressamente riservato dalla legge o dal presente Regolamento alla competenza del Consiglio Provinciale, nonché agli indirizzi e direttive per l'applicazione degli obiettivi di cui al programma deliberato dal Consiglio provinciale.

Art. 8
La competenza del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia, nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia, partecipa all'assemblea dei soci della società partecipata ed esprime il proprio voto tenuto conto degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale sugli argomenti indicati al precedente art. 5
3. . Il Presidente della Provincia, con proprio decreto, nomina il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore unico della società partecipata.
4. La designazione nominativa avente ad oggetto la nomina degli Amministratori, contenuta nel decreto del Presidente della Provincia, è positivamente valutata dall'Assemblea dei soci della Società partecipata e viene recepita nel verbale ai fini degli adempimenti di deposito ed iscrizione al Registro delle Imprese.
5. Per le nomine il Presidente della Provincia si attiene agli indirizzi previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale

TITOLO II
CONTROLLO SULL'ATTIVITA'

Art. 9
Le forme di controllo sulle attività delle società in house

1. La Provincia esercita sulle attività delle società partecipate a capitale pubblico un attività di controllo strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative.
2. L'attività di controllo si esercita nelle forme del:
   - controllo strategico;
   - controllo di gestione;
   - controllo sulla regolarità amministrativa e contabile;

PROVINCIA di REGGIO CALABRIA

Art. 10
Il controllo strategico

1. Il controllo strategico sulle attività della Società partecipata consiste nel potere di verifica sulla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.
2. Ai fini del suddetto controllo la Società ha l'obbligo di produrre con cadenza almeno semestrale i resoconti sullo stato di avanzamento degli obiettivi contenenti ogni utile

informazione in ordine al conseguimento dei risultati attesi e alle eventuali criticità riscontrate.
3. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, la Provincia può comunque richiedere, in qualunque momento, lo stato di avanzamento dei processi relativi all'attuazione degli obiettivi assegnati, ai fini dell'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive.

Art. 11
Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione sulle attività della società partecipata consiste nel monitoraggio periodico e sistematico sui processi di lavoro al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia.
2. Il controllo di gestione è realizzato mediante l'utilizzo di parametri e indicatori individuati dalla Giunta provinciale, per il tramite dell'Ufficio per il controllo analogo.
2. La Società partecipata è tenuta a produrre resoconti periodici sull'andamento della gestione con l'utilizzo degli indicatori individuati ai sensi del comma precedente.

Art. 12
Il controllo amministrativo contabile

1. Il controllo amministrativo sugli atti della Società partecipata è effettuato secondo le modalità previste nello statuto della società che dovrà relazionare all'Ufficio per il controllo analogo.
2. Al fine di verificare la conformità alle norme di legge e alle disposizioni impartite dalla Provincia dovrà essere consentito l'accesso agli atti o la loro diretta acquisizione. La Provincia può disporre, in caso contrario, ispezioni e accertamenti.
3. Il controllo contabile è effettuato dal Collegio dei Sindaci che, per le società *in house,* è composto, previa delibera di Giunta Provinciale che ne definisce le modalità, dai componenti del Collegio dei revisori dei Conti della Provincia.
4. L'organo di controllo è tenuto a produrre resoconti periodici sullo stato di bilancio. In particolare, dovrà trasmettere all'Ufficio per il controllo analogo, nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:
- resoconto trimestrale suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- resoconto sui flussi di liquidità, con periodicità da concordare con le singole società;
  - resoconto annuale con i dati utilizzati per l'applicazione delle tariffe all'utenza;
  - resoconto sui costi del personale
  - elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori, le gare ad evidenza pubblica e le eventuali modifiche al regolamento degli acquisti da presentarsi con cadenza annuale.

4. Il Collegio Sindacale deve trasmettere all'Amministrazione Provinciale, entro un mese da ogni adunanza, effettuata ai sensi della normativa vigente, copia del relativo verbale.
5. Il bilancio di esercizio, corredato dei documenti obbligatori, deve essere trasmesso alla Provincia almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Art. 13
Determinazione delle tariffe

1. Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio provinciale, che su detta proposta provvede con deliberazione, le tariffe relative alle prestazioni dei servizi erogati dalla Società partecipata.

Art. 14
Definizione degli standards

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli standards dei servizi erogati sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia.
2. In particolare, la Società partecipata deve trasmettere all'Ufficio per il controllo analogo, nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:
- analisi semestrale dei reclami;
- analisi biennale di *Customer Satisfaction*;
- analisi annuale degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi.

Art. 15
Omesso invio della documentazione

Qualora la Società partecipata non trasmetta immotivatamente la documentazione richiesta o fornisca informazioni incomplete così compromettendo l'esecuzione del controllo analogo, la Provincia, dopo aver esperito ogni utile tentativo, valuta la necessità di revocare il servizio stesso o nel caso di partecipazione alle quote sociali di società partecipate da più Enti Pubblici, di recedere dal contratto sociale. È fatto in ogni caso salvo il potere di procedere d'imperio alla ispezione e acquisizione di atti gestionali di qualsiasi natura.

Art. 16
Accesso agli atti e acquisizione di informazioni

1. I componenti dell'Ufficio per il controllo analogo hanno libero accesso ai locali degli organismi partecipati e possono richiedere l'accesso agli atti o l'acquisizione di informazioni sulla gestione, in modo analogo alle modalità previste dal rapporto gerarchico esercitato dalla Provincia sui propri uffici.
2. Per i Consiglieri Provinciali il diritto d'accesso è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico.
3. L'accesso agli atti e alle informazioni della Società partecipata dalla Provincia avviene nelle consuete forme previste dalle norme di diritto di accesso (legge 241/90 e s.m.i – art. 43 d.lgs. 267/00), previa richiesta diretta alla stessa Società o, in caso di ritardo, presso l'ufficio segreteria della Provincia.
4. Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto

d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Nel caso in cui documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Presidente della Provincia tramite il Segretario Generale, unitamente ad una nota esplicativa.

PROVINCIA di REGGIO CALABRIA

TITOLO IV

Art.17
Controllo analogo sulle società in house a capitale pubblico partecipate dalla Provincia e da altri Enti Pubblici

1. Il controllo sulle società a capitale pubblico che realizzano la propria attività esclusivamente a favore degli Enti partecipanti viene esercitato congiuntamente dagli Enti Pubblici soci con il ricorso al criterio della maggioranza.
2. Gli Enti Pubblici soci della società a capitale pubblico, esercitano un controllo analogo a quello che esercitano individualmente sui propri servizi, nelle forme del controllo strutturale (mediante nomina degli organi amministrativi e di controllo) e funzionale (controllo sull'attività svolta dalla società), di modo che sia consentito a ciascun Ente Pubblico Socio il necessario coordinamento con la propria programmazione finanziaria, il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio, anche in relazione ai modi e termini di assunzione a qualunque titolo del personale della società partecipata e ai relativi costi.
3. Per gli incarichi di consulenza e le nomine da effettuarsi all'interno della società partecipata da più Enti Pubblici, l'Ente Provincia valuta preventivamente, per quanto di sua competenza, la possibilità di nomina di dirigente interno compreso il Segretario generale.

Art.18
Comitato per il controllo delle società partecipate da più enti pubblici

1. Per lo svolgimento del controllo definito all'art. 17, nelle società a capitale pubblico partecipate dalla Provincia di Reggio Calabria e da altri Enti pubblici deve essere statutariamente prevista la costituzione di un Comitato per il controllo analogo composto dai rappresentanti legali di ciascun ente pubblico socio o da membri designati dagli stessi, ognuno con responsabilità e diritto di voto, pari alla quota di partecipazione posseduta.
2. Il Comitato effettua, nelle forme statutariamente previste dalle singole società, un controllo in forma di indirizzo e direttiva (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale), verifica (controllo finale). Il Comitato vigila altresì sull'osservanza degli obblighi assunti dalla società nei contratti di affidamento dei servizi secondo le modalità di verifica e controllo previste nei contratti stessi.
3. Il Consiglio provinciale potrà deliberare la partecipazione a società a totale capitale pubblico solo in presenza di una previsione statutaria che contempli l'organo di controllo definito nei due commi precedenti.

4. Per le società già in essere all'atto dell'approvazione del presente regolamento il controllo come sopra definito verrà comunque esercitato dall'Ufficio per il controllo analogo di cui all'art.2.
5. E' fatto salvo in ogni caso il potere degli Enti pubblici soci della società a totale partecipazione pubblica di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, al fine di controllare la regolarità amministrativa e contabile delle attività ed il raggiungimento e mantenimento della qualità del servizio.
6. Gli enti pubblici soci procedono all'adozione delle decisioni deliberando a maggioranza quanto al controllo da effettuarsi:

- sugli atti di straordinaria amministrazione
- sulla determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, così garantendo il controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società con potere di esaminare le delibere del Consiglio stesso e dell'assemblea dei soci
- sui bilanci di previsione
- sulla determinazione dei costi fissi e variabili
- sulla stipula di contratti con terzi e contratti di lavoro a qualsiasi titolo, nonché consulenze di tipo occasionale,
- sulla predisposizione delle piante organiche delle società partecipata
- sulla politica gestionale economica e finanziaria della società partecipata.
- sui mutui e sui finanziamenti contratti dalla società partecipata.
- sull'approvazione dei consuntivi
- sulla prescrizione di ispezioni e accertamenti da effettuarsi nei locali della società partecipata.
- sull'osservanza del patto di stabilità e vincoli di finanza pubblica anche riguardo al personale.

Art. 19
Controllo di gestione sulle società non in house e società comunque partecipate che svolgono servizi pubblici di interesse generale.

1. Il controllo sulle società non in house e società comunque partecipate che svolgono servizi pubblici di interesse generale si attua ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del codice civile ed è di tipo societario.
2. Alle società possono essere affidati servizi pubblici o lavori, secondo le procedure previste per legge, solo se nell'atto costitutivo è prevista espressamente la possibilità di svolgimento di quel servizio o lavoro.
3. Relativamente alle procedure di programmazione, direttive, programmi e controllo gestionale, si applicano per quanto compatibili le norme precedenti, con esclusione del controllo analogo stringente.

4. Il controllo sulla gestione - da effettuarsi nelle forme e nei modi previsti negli articoli che precedono per quanto compatibili, tenendo conto delle diversità rispetto al "controllo analogo", dal quale le società di cui al presente articolo sono escluse - oltre che il perseguimento degli obiettivi, riguarda anche la sana gestione finanziaria in relazione ai programmi deliberati prendendo a riferimento l'andamento gestionale nel suo complesso e le risultanze economiche di bilancio, specificatamente sugli equilibri, sul rispetto del patto di stabilità, l'indebitamento economico e finanziario, la *governance* sui sistemi di regolamentazione dei servizi, i contratti di servizio, il monitoraggio dell'andamento gestionale in termini periodici.
5. Salva la possibilità per la Provincia di svolgere ispezioni per motivi straordinari, le società devono far pervenire almeno ogni sei mesi : atti e documenti contabili generali di qualsiasi natura quali quelli aventi scopo di previsione, preconsuntivo, pianificazione economico-finanziaria, consolidamento, piani di rientro e ripiano perdite; verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio amministrazione nonché atti e pareri del collegio dei revisori; piani strategici di sviluppo industriale, carte di servizi, tariffe, piani di attività e programmi triennali.

PROVINCIA di REGGIO CALABRIA